


Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Filomena Filannino

IL DIRETTORE GENERALE
Tommaso Moretti

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato trasmesso al Collegio dei Revisori il _____



Regione Puglia

OSPEDALI RIUNITI
Azienda Ospedaliero - Universitaria
FOGGIA

Deliberazione del Direttore Generale

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2224 del 18/11/2008

N. 345 del Registro

Oggetto: Regolamento in materia di permessi sindacali.- Approvazione testo definitivo.-

L'anno 2010 il giorno 22 del mese di Settembre in Foggia, nella sede della Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Foggia", il **Direttore Generale** Dott. Tommaso Moretti, con la partecipazione del **Direttore Amministrativo** e del **Direttore Sanitario**, e con l'assistenza del **Segretario redigente** Sig.ra Filomena Filannino sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e su proposta del Direttore di Struttura, che attesta la legittimità e conformità della proposta alla vigente normativa, **adotta il provvedimento che segue:**

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 323 dell'11.08.10 è stato approvato il Regolamento in materia di permessi sindacali sottoscritto tra l'Amministrazione, le OO.SS. delle tre Arce e la RSU;

CONSIDERATO CHE nella riunione dell'8 luglio u.s., le Parti avevano deciso di cassare all'art. 3, co. 3 la frase "la richiesta deve essere avanzata dal coordinatore e/o dal soggetto individuato dalla stessa RSU" e di riportare la dicitura "Per quanto riguarda il permesso sindacale dei rappresentanti della RSU, la stessa per questi fini è tenuta a dotarsi di un regolamento interno";

PRESO ATTO CHE di tale determinazione non si è tenuto conto nella stesura del Regolamento approvato con la citata deliberazione n. 323/10;

RITENUTO conseguentemente di procedere all'adeguamento da riportarsi correttamente nella formulazione dell'art. 3, co. 3 del Regolamento in materia di permessi sindacali;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2101

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "OO. RR." di Foggia dal 24.9.2010 e per giorni quindici.

AR/160


Foggia, 24.9.2010

IL SEGRETARIO


- di riformulare l'art. 3, co. 3 del Regolamento approvato con la determinazione n. 323/10, così come di seguito riportato: "Per quanto riguarda il permesso sindacale dei rappresentanti della RSU, la stessa per questi fini è tenuta a dotarsi di un regolamento interno" e per l'effetto di approvare il testo definitivo del regolamento allegato composto da n. 6 articoli;
- di demandare all'Area per le Politiche del Personale per i conseguenziali adempimenti gestionali.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA dott.ssa Lucrezia Cardinale




IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Michele Ametta




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott. Gaetano Fuiano



IL DIRETTORE SANITARIO dott. Deni Aldo Procaccini





Regione Puglia

OSPEDALI RIUNITI
Azienda Ospedaliero - Universitaria
FOGGIA

REGOLAMENTO AZIENDALE
IN MATERIA DI
PERMESSI SINDACALI

FONTI NORMATIVE

- Art. 50 Decreto Legislativo n. 165/2001.
- Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23.02.09 in materia di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2 e 70, comma 4 del D.L. n. 165/01.
- CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
- CCNQ del 25 novembre 1998 (così come integrato e corretto il 27.01.99) sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome Aree di contrattazione della Dirigenza.
- CCNQ del 3 ottobre 2005 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle Aree della Dirigenza nel biennio 2004-2005.
- CCNQ del 9 ottobre 2009 di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2008-2009 del 26 settembre 2008.

PREMESSA

1. Il presente regolamento è atto di recepimento e adeguamento alla disciplina vigente riguardante i permessi sindacali.
2. L'adozione del presente regolamento risponde allo scopo di disciplinare nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia la fruizione dei permessi sindacali da parte del personale a tempo indeterminato dell'Area del Comparto e della Dirigenza.

ART. 1

TITOLARITA' DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

1. Le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del personale dipendente del SSN sono quelle titolate a partecipare alla contrattazione decentrata e, quindi, alla ripartizione dei permessi sindacali retribuiti, secondo le modalità di seguito elencate.
2. I rappresentati delle OO.SS. aventi titolo alla contrattazione decentrata possono utilizzare i permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari per l'espletamento del loro mandato e per la partecipazione a trattative e/o attività sindacale, a convegni ed a congressi di natura sindacale.
3. In particolare, possono fruire delle prerogative sindacali solo i dipendenti accreditati, secondo l'elenco fornito dalle singole organizzazioni di competenza, i componenti delle RSU, nonché i dirigenti sindacali, che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL MONTE ORE COMPLESSIVO AZIENDALE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI E SUA RIPARTIZIONE

1. La definizione del monte ore spettante alle OO.SS. delle tre Aree ed alla RSU è effettuata sulla base del numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, risultante al 31 gennaio di ogni anno. Sulla base dei predetti dati, è calcolato il monte orario complessivo e quello attribuito ad ogni O.S. avente titolo, secondo la propria *rappresentatività sindacale nell'ambito di ciascuna delle tre Aree*, definito annualmente con provvedimento del Direttore dell'Area per le Politiche del Personale.
2. E' competenza degli Uffici dell'Area per le Politiche del Personale di contabilizzare le giornate e le ore utilizzate mensilmente per ciascun dipendente, verificando che non venga superato il limite massimo di ore assegnate ad ogni sigla e comunicando trimestralmente alle OO.SS. ed al Responsabile della RSU il riepilogo delle ore pertinenti utilizzate.

ART. 3

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

1. La richiesta scritta di permesso sindacale, ai sensi dell'art. 10, del dipendente accreditato deve essere firmata dal soggetto autorizzato indicato dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza.
2. Alla richiesta scritta di permesso sindacale, ai sensi dell'art. 11, deve essere allegata l'autorizzazione da parte dell'Organizzazione Sindacale, con indicazione di nominativo e qualifica del dipendente che ne fruisce, della Struttura di appartenenza, del giorno e della data del permesso sindacale utilizzato.
3. Per quanto riguarda il permesso sindacale dei rappresentanti della RSU, la stessa per questi fini è tenuta a dotarsi di apposito regolamento interno.
4. Al fine di garantire in ogni caso la funzionalità dell'attività della Struttura, la richiesta prima della fruizione deve essere vistata, per presa visione, dal Direttore della Struttura o dal suo sostituto, ove il dipendente accreditato presta servizio.
5. La richiesta può essere consegnata a mano o trasmessa a mezzo fax immediatamente e comunque, a pena di decadenza, tre giorni prima dell'evento, presso l'Area per le Politiche del Personale al responsabile del procedimento, che provvederà a protocollarla ed a inviarla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica esclusivamente mediante il sito web GEDAP. In casi eccezionali e/o urgenti, il predetto termine è ridotto a due giorni prima dall'evento.
6. In caso di mancata fruizione per motivi sopravvenuti, il dipendente dovrà darne comunicazione immediata al responsabile del procedimento, che provvederà ad annullare il permesso dal sito web GEDAP.
7. Il responsabile del procedimento accerta il diritto del dipendente alla fruizione del permesso, mentre la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dipendente accreditato rientra nella responsabilità dell'associazione di appartenenza dello stesso.
8. Il mancato rispetto di una delle predette procedure, per cause imputabili al dipendente, (mancanza del permesso, mancanza di autorizzazione, mancanza di firma da parte del soggetto autorizzato, mancata consegna al responsabile del procedimento, mancata consegna nei termini prescritti, mancata certificazione) determina l'obbligo del recupero delle relative ore di assenza dal servizio.
In tal caso il dipendente può optare tra uno dei seguenti istituti: congedo ordinario, festività soppresse o recupero compensativo.

9. In caso di rientro, il dipendente è tenuto alla ripresa del servizio mediante utilizzo dei sistemi di rilevazione presenze, esclusivamente per motivi connessi al controllo del tempo di assenza dal servizio. Le eventuali ore di assenza dal servizio eccedenti rispetto all'orario del permesso sindacale risultante dalla certificazione saranno a carico del debito orario del dipendente, da recuperare secondo modalità da concordare con lo stesso.
10. Le ore di permesso sindacale non possono dare origine a lavoro straordinario, reperibilità o prestazioni aggiuntive e comunque al riconoscimento delle indennità correlate all'effettiva presenza in servizio (ad es. indennità terapia intensiva, ecc.).
11. Solo le riunioni relative alla contrattazione decentrata avvengono di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora ciò non sia possibile, le Parti si impegnano a fissarle in modo tale da garantire alle OO.SS. l'espletamento del loro mandato. Se l'incontro sindacale avviene in concomitanza con l'orario di servizio del dipendente che vi partecipa, lo stesso dovrà presentare richiesta di permesso sindacale secondo le modalità sopra esposte.

ART. 4

PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

1. I dipendenti, che ricoprono cariche in seno agli organismi statutari delle proprie OO.SS., hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali organismi a livello nazionale, regionale, provinciale, territoriale.
2. Con riferimento al limite massimo di ore spettanti si rinvia alla disciplina nazionale.
3. Sarà cura delle singole Segreterie comunicare alla Struttura Contrattazione e Rapporti con le OO.SS. i nominativi dei dipendenti aventi titolo.
4. Per le modalità di fruizione dei predetti permessi, si applica l'art. 3 del presente regolamento.

ART. 5

VALIDITA'

1. Il presente regolamento ha validità dalla data della sottoscrizione e fino alla stipulazione del definitivo contratto collettivo nazionale che disciplinerà la materia.

ART. 6
NORME FINALI

1. Il presente regolamento è frutto della negoziazione con le OO.SS della Dirigenza e del Comparto, nonché della RSU e sarà recepito con deliberazione dal Direttore Generale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle vigenti norme in materia.
3. Le norme del presente regolamento non possono essere in contrasto con le disposizioni legislative e/o contrattuali nazionali in materia.

Foggia, li _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Parte Pubblica

firmato

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| - Dr. Tommaso Moretti | Direttore Generale | Tommaso Moretti |
| - Dr. Gaetano Fuiano | Direttore Amministrativo | Gaetano Fuiano |
| - Dr. Deni Aldo Procaccini | Direttore Sanitario | Deni Aldo Procaccini |
| - Dr. Michele Ametta | Direttore Dipartimento
Gestione Strategiche Generali | Michele Ametta |
| - Dr. Antonio Battista | Direttore Medico di Presidio | _____ |
| - D.ssa M. Daniela Pedà | Direzione Medica di Presidio | Daniela Pedà |
| - Dr.ssa Lucrezia Cardinale | Dirigente Struttura Rapporti OO.SS. | Lucrezia Cardinale |

OO.SS. COMPARTO

firmato

CGIL FP Francesca Tavano

UIL FPL Luigi Giorgione

CISL FPS Giovanni D'Alessandro

FIALS CONFESAL SANITA' Pietro Pizzichetta

FSI Walter Biancardino

RSU Francesco Paolo Stella

OO.SS. DIRIGENZA S.P.T.A. **firmato**

CGIL FP Francesca Tavano

CISL FPS – COSIADI Giovanni D'Alessandro – Vincenzo Lo Mele

UIL FPL Luigi Giorgione

SNABI SDS Anna Tappi

SINAFO

AUPI Aida de Leonardis

FEDIR SANITA' Attilio Beccia

OO.SS. DIRIGENZA MEDICA **firmato**

ANAAO ASSOMED Angelo Graziano

CIMO-ASMD Alfonso Mazza

AAROI

CISL MEDICI

FESMED Francesco Vitulli

ANPO – ASCOTI – FIAL MEDICI Alberto Pedone

CGIL MEDICI Francesca Tavano

UIL FPL Federazione Medici Luigi Giorgione

FVM _____

FASSID _____

Allegato composto di n. 10
alla deliberazione n. 345 del 22/9/2016



il SEGRETARIO
FILIPPINI FILOMENA